Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — ROMA - Venerdì, 30 dicembre 1927 - ANNO VI — **Numero 302**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» del Regno d'Italia per l'anno 1928, sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito. L'amministrazione della «Gazzetta» non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

SENATO DEL REGNO
UFFICIO DI QUESTURA

AVVISO.

Si avverte che l'Amministrazione del Senato considera mandate in omaggio quelle pubblicazioni periodiche che siano inviate alla Presidenza, alla biblioteca o agli altri uffici, delle quali non sia stata espressamente richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale anche per le pubblicazioni periodiche spedite agli onorevoli Senatori del Regno.

Roma, 29 dicembre 1927 - Anno VI

I Senatori Questori:
GIOVANNI ROSSI — UGO BRUSATI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2683.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2399.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A.T.I.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A.T.I.).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 2684.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2400.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, concernente norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2685.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2403.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 14 aprile 1927, n. 538; 14 aprile 1927, n. 577; 14 aprile 1927, n. 588, e 14 aprile 1927, n. 590.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 7 aprile 1927, n. 505; 7 aprile 1927, n. 506; 14 aprile 1927, n. 537; 24 aprile 1927, n. 592, e 28 aprile 1927, n. 646.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2686.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2402.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei trattati di pace.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente l'istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei trattati di pace.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2687.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2401.

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in	L.	11,652,167,009.76
delle quali furono riscosse	»	9,877,676,805.44
e rimasero da riscuotere	L.	1,774,490,204.32

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 11,652,167,009.76
delle quali furono pagate . . . . » 9,856,356,051.52

e rimasero da pagare . . . . . . L. 1,795,810,958.24

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1922-23 restano determinate in . . . . L. 5,367,178,581.74
delle quali furono riscosse . . . . » 4,091,260,212.46

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 1,275,918,369.28

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1922-23 restano determinate in . . . . L. 5,436,422,875.26
delle quali furono pagate . . . . » 4,219,454,932.48

e rimasero da pagare . . . . . . L. 1,216,967,942.78

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1923-24 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1923-24 (articolo 1) . . . . L. 1,774,490,204.32
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) . . . . » 1,275,918,369.28

Resti attivi al 30 giugno 1924 . L. 3,050,408,573.60

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1923-24 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1923-24 (art. 2) . L. 1,795,810,958.24
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) » 1,216,967,942.78

Resti passivi al 30 giugno 1924 . . L. 3,012,778,901.02

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 2688.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2405.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 14 novembre 1926, n. 2113; 9 dicembre 1926, n. 2097; 9 dicembre 1926, n. 2098; 12 dicembre 1926, n. 2205; 6 gennaio 1927, n. 12; 6 gennaio 1927, n. 17; 6 gennaio 1927, n. 18; 6 gennaio 1927, n. 22; 6 gennaio 1927, n. 23; 6 gennaio 1927, n. 24; 6 gennaio 1927, n. 27; 6 gennaio 1927, n. 40; 17 gennaio 1927, n. 42; 20 gennaio 1927, n. 56; 10 febbraio 1927, n. 146; 13 febbraio 1927, n. 141; 13 febbraio 1927, n. 142; 13 febbraio 1927, n. 154, e 13 febbraio 1927, n. 165.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2100; 9 dicembre 1926, n. 2101; 9 dicembre 1926, n. 2102; 12 dicembre 1926, n. 2103; 6 gennaio 1927, n. 10; 6 gennaio 1927, n. 19; 6 gennaio 1927, n. 20; 10 febbraio 1927, n. 135; 10 febbraio 1927, n. 136; 10 febbraio 1927, n. 137; 10 febbraio 1927, n. 138; 10 febbraio 1927, n. 139, e 13 febbraio 1927, n. 140, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 2689.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2404.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 17 marzo 1927, n. 351, 17 marzo 1927, n. 356, e 17 marzo 1927, n. 358, re-

canti variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1926-27, e il R. decreto 17 marzo 1927, n. 366, concernente estensione a favore di taluni capitoli del bilancio del Ministero della guerra delle disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2004.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 17 marzo 1927, n. 353, 17 marzo 1927, n. 354, e 17 marzo 1927, n. 355, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2690.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2408.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2691.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2409.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza in data 12 febbraio 1926 con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Venezia ha chiesto l'approvazione di alcune modificazioni del suo statuto;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1924, n. 113, con il quale detto Istituto venne eretto come corpo morale e se ne approvò lo statuto organico;

Viste le deliberazioni in data 28 dicembre 1925 dell'assemblea dell'Istituto e 7 gennaio 1926 del Commissario prefettizio del comune di Venezia, relative alle menzionate modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni come appresso dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Venezia, con sede in Venezia:

a) Art. 11 — sono soppressi i seguenti capoversi:

1° Un consigliere eletto dagli inquilini delle case di proprietà dell'Istituto. Il voto spetterà ai titolari delle singole affittanze; l'eletto dovrà essere inquilino delle case stesse e decadrà dalla carica, ove cessi di essere tale;

2° Un rappresentante delle classi popolari nominato dalla Giunta municipale in base a terna da proporsi dall'assemblea generale di tutte le associazioni mutue, cooperative e di miglioramento.

b) L'art. 14 è sostituito con il seguente:

« Il presidente e i consiglieri rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti senza interruzione più di una volta ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 226. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2692.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2371.

Annullamento nell'elenco annesso al R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, dei contributi scolastici suppletivi di cui all'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, liquidati a carico dei Comuni aggregati al comune di Milano col R. decreto 2 settembre 1923, n. 1912.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, col quale furono stabiliti i contributi scolastici suppletivi dovuti dai comuni della Lombardia, le cui scuole sono amministrate dai Regi provveditori agli studi, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1912, col quale i comuni di Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorlaprecotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino furono aggregati al comune di Milano;

Veduto che, in applicazione del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2723, l'amministrazione delle scuole elementari dei Comuni sopraindicati passò effettivamente dal Regio provveditorato agli studi di Milano al comune di Milano a decorrere dal 1° gennaio 1926;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'elenco annesso al R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, sono annullate le seguenti partite di contributi dei cessati e qui sottoindicati Comuni della provincia di Milano, a datare dal 1° gennaio 1926:

comune di Baggio, L. 11,200;
comune di Chiaravalle Milanese, L. 12,000;
comune di Crescenzago, L. 12,000;
comune di Gorlaprecotto, L. 11,200;
comune di Greco Milanese, L. 40,000;
comune di Lambrate, L. 9,600;
comune di Musocco, L. 26,400;
comune di Niguarda, L. 10,400;
comune di Trenno, L. 12,800;
comune di Vigentino, L. 12,800.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 200. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2693.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2324.

Erezione in ente morale della « Fondazione generale Ugo Bignami Medaglia d'oro » a favore del 3° reggimento granatieri di Sardegna.

N. 2324. R. decreto 13 ottobre 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, la « Fondazione generale Ugo Bignami Medaglia d'oro », costituita col capitale nominale di L. 10,000 e destinata a favore del 3° reggimento granatieri di Sardegna, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1927 - Anno VI

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927.

Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 marzo 1925, col quale venne, fra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma il sig. Lippi Adolfo fu Antonio;

Considerato che in data 28 novembre 1927 (VI) il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni;

Visto il R. decreto-legge 22 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono accettate, con effetto dal 28 novembre 1927 (VI), le dimissioni rassegnate dal sig. Lippi Adolfo fu Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1927.

Calendario di Borsa per l'anno 1928.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1924, n. 846, e l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;

Decreta:

Per l'anno 1928 si procederà, simultaneamente per tutte le Borse dei valori, alla risposta dei premi, ai riporti, alla compensazione ed alla liquidazione rispettivamente nei giorni:

23, 24, 25 e 31 gennaio;
21, 22, 23 e 29 febbraio;
23, 24, 26 e 31 marzo;
20, 23, 24 e 30 aprile;
23, 24, 25 e 31 maggio;
21, 22, 23 e 30 giugno;
23, 24, 25 e 31 luglio;
23, 24, 25 e 31 agosto;
21, 22, 24 e 29 settembre;
23, 24, 25 e 31 ottobre;
22, 23, 24 e 30 novembre;
20, 21, 22 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche, nei giorni di sabato dei mesi di luglio ed agosto e nei giorni 6 gennaio, 9 e 21 aprile, 17 maggio, 7 e 29 giugno, dal 4 al 19 agosto, 20 settembre, 1° novembre, 8, 24, 25 e 26 dicembre 1928.

Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1927.
Fusione del Banco del popolo di Palena con il Banco Abruzzese con sede in Teramo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 e seguenti del R. decreto-legge 6 novembre 1926, portanti provvedimenti sulla tutela del risparmio, convertito in legge 23 giugno 1927, n. 1108;

Vista l'istanza con la quale la Società anonima Banco Abruzzese con sede in Teramo, chiede di essere autorizzata ad incorporarsi la Società anonima cooperativa Banca del popolo con sede in Palena (Chieti);

Visti i verbali delle assemblee dei soci dei due Istituti dai quali risulta che il chiesto provvedimento è stato regolarmente deliberato;

Visti i certificati dei tribunali di Teramo e di Lanciano i quali comprovano che dai due Istituti sono state osservate le disposizioni degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio e che non risulta fatta opposizione nel termine stabilito dall'art. 195 del detto Codice;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

E' autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, la fusione della Società anonima cooperativa Banca del popolo di Palena con sede in Palena (Chieti) con la Società anonima Banco Abruzzese con sede in Teramo, il quale ultimo diviene cessionario della prima conservando immutata la propria denominazione e la propria sede sociale.

In conseguenza della fusione la predetta Banca del popolo viene cancellata dall'albo delle aziende di credito di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 7 novembre 1926, n. 1511, convertito in legge 23 giugno 1927, n. 1107, mentre il Banco Abruzzese resta autorizzato ad istituire una propria filiale in Palena (Chieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1927.
Scioglimento del Sindacato degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Napoli e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto che tutti i componenti il Sindacato degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli hanno rassegnate le proprie dimissioni dalle rispettive cariche finora ricoperte presso il Sindacato stesso;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Il Sindacato degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli è sciolto ed il signor Paolo de Lucia fu Paolo, agente di cambio in soprannumero presso quella Borsa valori, ne è nominato commissario governativo, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, addì 26 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1927.
Proroga del termine assegnato al commissario per la temporanea gestione dell'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale di Roma, per il compimento dei suoi lavori.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1927, con il quale si prorogava fino al 31 ottobre 1927 il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale di Roma;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine suaccennato;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1927, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 aprile 1928.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro:* SUARDO.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 dicembre 1927.
Conferma in carica del commissario speciale per l'alimentazione idrica di alcuni Comuni del Lazio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1927 - Anno V, col quale, a termine del R. decreto-legge 19 dicembre 1926 - Anno V, n. 2282, l'ispettore superiore del Genio civile commendator Franklin Colamonico, veniva nominato commissario speciale con l'incarico di presentare concrete proposte per l'alimentazione idrica di alcuni Comuni del Lazio;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1927 - Anno V, n. 2058, portante disposizioni per l'alimentazione idrica dei Comuni suddetti;

Decreta:

L'ispettore superiore del Genio civile comm. Franklin Colamonico è confermato nella carica di commissario speciale per l'alimentazione idrica dei Comuni anzidetti, per l'espletamento delle attribuzioni di cui al citato R. decreto 18 ottobre 1927 - Anno V, n. 2058.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo:* SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1927.

Proroga del termine assegnato alla Commissione per la temporanea gestione della Congregazione di carità e dell'Asilo infantile di Campiglia Marittima, per il compimento dei suoi lavori.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1927, con il quale si prorogava fino al 30 novembre 1927 il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori, alla Commissione incaricata ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità e dell'Asilo infantile di Campiglia Marittima;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare alla Commissione una ulteriore proroga del termine suaccennato;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato alla predetta Commissione per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 maggio 1928.

Il prefetto di Livorno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1927.

Abilitazione ad eseguire il collaudo di primo impianto e le ispezioni periodiche degli ascensori all'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento approvato con decreto Reale 23 giugno 1927, n. 1404;

Vista la domanda dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro con sede in Milano, via Marina, 5;

Esaminati lo statuto-regolamento dell'Associazione stessa, approvato con R. decreto 23 settembre 1926, n. 1732, ed il regolamento speciale per il servizio di controllo degli ascensori non industriali per trasporto in servizio privato di persone e di merci accompagnate da persone in edifici pubblici e privati, approvato dal Consiglio generale dell'Associazione il 14 novembre 1927 e vistato dal Ministero dell'economia nazionale;

Decreta:

L'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, con sede in Milano, via Marina, 5, è abilitata, a sensi dell'art. 18 del citato R. decreto 23 giugno 1927, n. 1404, ad eseguire con ingegneri civili o industriali da essa dipendenti il collaudo di primo impianto e le ispezioni periodiche degli ascensori installati o da installarsi in edifici pubblici e privati, adibiti al trasporto in servizio privato di persone o di merci accompagnate da persone, quando non siano di proprietà dello Stato.

Roma, addì 30 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: GIURIATI.

DECRETO PREFETTIZIO 20 dicembre 1927.

Riduzione di cognome nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Lardschneider è di origine ladina, e che in forza del citato art. 1 deve riassumere la forma originaria;

Vista altresì la domanda dell'interessato;

Decreta:

Il cognome del signor Lardschneider Ernesto, figlio di Tommaso e della fu Amalia Gruber, nato a Selva Valgardena il 12 agosto 1896, è restituito nella forma originaria di « Larzonei » a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Demetz Antonia fu Benvenuto, nata a Chiusa il 4 marzo 1898, moglie.
2. Eleonora Torquata di Ernesto, nata il 28 agosto 1921, figlia.
3. Pia di Ernesto, nata il 27 marzo 1925, figlia.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche del Trattato di alleanza difensiva italo-albanese.

Il giorno 23 dicembre 1927 (VI) ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche relative al Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonchè al relativo scambio di note che ha avuto luogo nello stesso giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 21).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 4.50 %	13117	3,376 —	Ortelli Giulia fu Francesco, maritata Vittani, domic. a Como con usufr. ad Ornaghi Aurelia fu *Pietro*, ved. di Ortelli Antonio, domic. a Como.	Intestata come contro; con usufr. ad Ornaghi Aurelia fu *Cesare*, ved. ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	398	Cap. 26,000 —	Anzaldi Eugenio di Augusto.	Anzaldi Eugenio di Augusto, *minore sotto la p. p. del padre.*
Cons. 5 %	252870	600 —	Salerno Anita di Michele, moglie di Bosio Michelangelo, domic. a Torino; con usufr. vital. a Buscalioni *Lucia* fu *Michele*, ved. di Bosio Edoardo.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Buscalioni *Rosa-Lucia* fu *Carlo-Michele* ved. di Bosio Edoardo.
»	252871	1,100 —	Bosio Michelangelo fu Edoardo, domic. a Torino; con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro e con usufr. vital. come la precedente.
3.50 % »	772217 772218	24.50 147 —	*Boyl di Putifigari* Vittorio fu Pietro, domic. a Torino.	*Pilo-Boyl* Vittorio fu Pietro, domic. a Torino.
Ferrovie Romane	26	15 —	*Di Boyl* Vittorio fu Pietro, domic. a Torino.	*Pilo-Boyl* Vittorio fu Pietro, domic. a Torino.
Ferrovie 3 % »	30901 30902	60 — 75 —	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.
Ferrovie V. E. 3 %	274	465 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	407536	325 —	Castagnini Tosca fu Alfio nubile, domic. a Forte dei Marmi fraz. di Pietrasanta (Lucca).	Castagnini Tosca fu Alfio, *minore sotto la p. p. della madre* Ridondelli Faustina, ved. Castagnini, domic. come contro.
»	280460	10 —	Candido Francesco di Alfonso, domic. a Lago (Cosenza).	Candido Francesco di Alfonso, *minore sotto la p. p. del padre,* domic. come contro.
3.50 %	120050	861 —	Trabucco Anna di Federico, moglie di Voghera *Enrico* di Carlo domic. a Roma, vincolata.	Trabucco Anna di Federico, moglie di Voghera *Antonio-Enrico* di Carlo, domic. a Roma, vincolata.
Cons. 5 %	229521	1,500 —	Sassone Emmanuela fu Francesco, moglie di *Luigi* Pistolese, domic. a Napoli, vincolata.	Sassone Emmanuela fu Francesco, moglie di *Giuseppe-Luigi* Pistolese, domic. a Napoli, vincolata.
»	361159	620 —	Sassone *Emma* fu Francesco, moglie di Pistolese *Luigi*, domic. a Napoli, vincolata.	
3.50 %	7 7637	42 —	Sassone *Emma o Emmanuela* fu Francesco, moglie di Pistolese *Luigi*, domic. a Melfi (Potenza), vincolata.	Intestata come la precedente domic. a Melfi (Potenza), vincolata.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	13766	665 —	Garajo e Monteleone *Marianna* di Luigi, moglie di Alagna Giuseppe fu Francesco domic. a Palermo, vincolata.	Garajo e Monteleone *Anna-Maria* di Luigi, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	293326	70 —	Alagna Giuseppe fu Francesco, domic. a Palermo, con ipoteca dotale a favore di *Marianna* Garajo e Monteleone di Luigi, moglie del titolare.	Intestata come contro, con ipoteca a favore di *Anna-Maria* Garajo e Monteleone ecc., come contro.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Tesoreria di Napoli per il deposito di 4 cartelle cons. 3.50 % (1906).	8770	Cap. 8,000 —	Pezzullo *Filomena* di Carmine.	Pezzullo *Maria-Italia-Filomena* di Carmine.
Cons. 5 % »	78620 80997	1,190 — 585 —	Pincherli *Giulia* fu Achille, moglie di Cavaglieri *Arturo* domic. a Bologna, vincolata.	Pincherli *Allegra-Rosina-Giulia* fu Achille, moglie di Cavaglieri *Isaia-Arturo*, domic. a Bologna, vincolata.
Cons. 5 % polizza combattenti	31540	20 —	*Sabbio* Bartolomeo di Basilio, domic. a S. Arpino (Napoli).	*Sapio* Bartolomeo di Basilio, domic. come contro.
3.50 %	476804	122.50	Iura *Donnina* fu Simone mogie di Gaviorno Giuseppe fu Carlo, domic. in Cellamonte (Alessandria).	Iura *Olimpia-Donnina* fu Simone, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	157694	150 —	Fabroni Armando fu Angelo, domic. a Sassoferrato (Ancona) con usufr. vital. a Romanelli Adelelma di Ernesto, ved. Fabroni.	Fabroni Armando fu Angelo, *minore sotto la p. p. della madre Romanelli Adelelma di Ernesto, ved. Fabroni,* con usufr. vital. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 dicembre 1927 - Anno VI. ***Il direttore generale:*** **CERESA.**

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni di titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato.

Si notifica che nel giorno di sabato 29 gennaio 1928, alle ore 9.30, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le estrazioni dei titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato passate in servizio di questa Direzione generale, e cioè:

54ª estrazione delle azioni privilegiate (legge 11 luglio 1852, n. 1407) per la linea Cavallermaggiore-Bra nel quantitativo di 35 sulle 1295 attualmente vigenti;

62ª estrazione delle obbligazioni (legge 10 luglio 1862, n. 702) per la linea Cavallermaggiore-Alessandria nel quantitativo di 329 sulle 14855 attualmente vigenti;

32ª estrazione delle azioni comuni (legge 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279) per le linee Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara nel quantitativo di n. 329 e cioè 19 titoli unitari e 31 titoli decupli sulle 12179 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni come sopra sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1928, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 29 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore capo divisione: SINIBALDI.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 164.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 178 — Data della ricevuta: 25 febbraio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione della ricevuta: Boccoli dottor Luigi fu Tullio per conto della Congregazione dei Chierici della Pieve di Sandrà — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 200 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X — Data della ricevuta: 11 marzo 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Pesaro — Intestazione della ricevuta: Opera Pia Ospedale dei Pellegrini in Gabicce — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 380 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 dicembre 1927 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 29 dicembre 1927 - Anno VI

Francia	74.57	Belgrado	33.45
Svizzera	366.20	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.472	Albania (Franco oro)	368.25
Olanda	7.67	Norvegia	5.075
Spagna	316 —	Russia (Cervonetz)	97.50
Belgio	2.655	Svezia	5.1275
Berlino (Marco oro)	4.527	Polonia (Sloty)	218 —
Vienna (Schillinge)	2.68	Danimarca	5.10
Praga	56.25	Rendita 3,50 %	74.375
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.43	Rendita 3 % lordo	42 —
Peso argentino Carta	8.11	Consolidato 5 %	84.625
New York	18.931	Littorio 5 %	83.875
Dollaro Canadese	18.94	Obbligazioni Venezie 3,50 %	72.725
Oro	365.28		

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 19 dicembre 1927 - Anno VI, in Roma, Hôtel Royal, è stata attivata una agenzia telegrafica.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso per assistente alla cattedra di patologia vegetale presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 3 agosto 1925 (registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo), di reparto del personale assistente fra gli Istituti superiori agrari;
Visto il benestare del Ministero delle finanze;
Apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di botanica generale presso lo stesso Istituto con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caroviveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra, avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del giorno 31 gennaio 1928, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie o in scienze naturali, conseguito rispettivamente in un istituto superiore agrario o in un'università del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine nel candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorsa.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato. La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Roma, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore: A. MENOZZI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(3ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini », in Sicilia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 5 del R. decreto 12 agosto 1927, n. 2034, concernente la costituzione di un consorzio per la fondazione ed il funzionamento della Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini » in Sicilia;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere, in attesa della costituzione degli organi previsti per l'amministrazione dell'ente, alla nomina del direttore, per l'organizzazione dei servizi dell'istituto anzidetto;

Decreta:

E' aperto il concorso per direttore straordinario della Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini » in Sicilia.

Lo stipendio e gli aumenti periodici del predetto direttore sono quelli stabiliti per il grado 7° del gruppo *A*, e, cioè, L. 16,000 annue, come stipendio iniziale, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200; inoltre il Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Ministero, fisserà l'assegnazione di una speciale indennità al nominato.

La condizione economica e giuridica del predetto direttore sarà stabilita nel regolamento interno, di cui all'art. 8 del citato decreto 12 agosto 1927, n. 2034, il quale determinerà la misura dello stipendio nonchè le disposizioni riguardanti la conferma, il trattamento di quiescenza e le norme disciplinari del personale della Stazione sperimentale stessa.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme contenute negli articoli 18 e 29 del regolamento generale per gli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, approvato col R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762 (fatta eccezione delle norme riguardanti l'esperimento didattico di cui agli articoli 25 e 26) nonchè quelle di cui ai comma 3° e 4° dell'art. 5 del R. decreto 12 agosto 1927, n. 2034.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, entro 4 mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del presente decreto, corredata dei seguenti documenti:

a) un'esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Queste ultime dovranno essere presentate in 5 esemplari;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, non regnicolo;

f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), debbono invece presentare una attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Roma, addì 26 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di professore non stabile presso l'Istituto superiore di magistero pareggiato del Piemonte, in Torino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1933;
Veduto il R. decreto 16 novembre 1924, n. 1546;
Veduto l'art. 1 del R. decreto 13 gennaio 1927, n. 38;

Decreta:

Presso l'Istituto superiore di magistero pareggiato del Piemonte in Torino, sono aperti i concorsi per professore non stabile alle cattedre seguenti:

Lingua e letteratura italiana;
Geografia;
Storia.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire domanda a questo Ministero, in carta bollata da L. 3, entro il 31 marzo 1928.

Alla domanda devono unire:

1° atto di nascita;

2° certificato che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dai podestà dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in dieci esemplari;

6° qualsiasi titolo, documento e pubblicazione che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;

7° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai nn. 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4; deve invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi possibilmente in cinque copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Le domande, con gli annessi allegati (documenti e titoli), devono essere inviate al Ministero, Direzione generale per l'istruzione superiore, in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere allegato, inoltre, un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviate per il concorso.

Roma, addì 21 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: FEDELE.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.